§ 667. - Circ. 24 marzo 1997 n. 74. Piloti dei porti e pratici locali iscritti al regime previdenziale marittimo, di cui alla l. 26.7.1984 n. 413: chiarimenti sull'aliquota dovuta al fpld a far tempo dal 1.1.1996 e dal 1.1.1997.

PREMESSA

Con circolare n. 27 del 29.1.1996 sono state fornite istruzioni sull'applicazione dell' aumento dello 0,60% dell'aliquota contributiva afferente il fpld, a far tempo dal 1.10.1995, e con circolare n.103 del 15.5.96 sono stati illustrati i criteri sugli aumenti dell'aliquota stessa, introdotti rispettivamente dal 1.1.1996 e dal 1.1.1997 (per quest'ultimo v. msg n. 25893 del 30.1.1997 e art 27, c.2-*bis*, del D.Lgs. 31.12.1996 n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28.2.1997 n.30, pubblicata sulla g.u. n. 50 del 1.3.1997).

Per quanto attiene i piloti dei porti e i marittimi abilitati al pilotaggio, cosiddetti pratici locali, iscritti nel regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413/84 (v. paragrafo 12 della circolare n. 56 del 22.3.1988), si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti concernenti il relativo trattamento assistenziale, considerati i riflessi sull'ammontare dell'aliquota dovuta al fpld a decorrere dal 1.1.1996.

Ovviamente, quanto viene qui di seguito illustrato non riguarda il personale dipendente sia dalle corporazioni dei piloti dei porti che dai pratici locali, ma esclusivamente le contribuzioni afferenti i piloti stessi.

Infatti, per il personale dipendente si applicano le disposizioni comuni a tutte le aziende armatoriali, che, per quanto attiene il personale marittimo, componente gli equipaggi delle navi adibite al servizio di pilotaggio, comporta, come è noto, l'iscrizione al regime previdenziale ex lege n. 413/84, sempreché le navi a bordo delle quali operano abbiano le caratteristiche di cui all'art.5 della stessa legge n. 413/84.

1) - Tutele assistenziali dei piloti dei porti.

I piloti dei porti, costituiti in corporazioni, e i pratici locali non sono stati ricompresi a suo tempo nel regime assistenziale gestito dalle soppresse casse marittime, ora IPSEMA, per mancanza di un'espressa disposizione al riguardo, analoga a quella dettata per i piloti dei porti costituiti in corporazioni dall'ordinamento sulla previdenza marinara, recepita dall'art. 4. lettera "*c*", della legge n. 413/84, ed estesa dal 1.9.1984 anche ai marittimi abilitati al pilotaggio, cosiddetti pratici locali, dal comma 3 dello stesso art. 4.

Tale non iscrivibilità dei piloti dei porti al regime assistenziale proprio delle soppresse Casse marittime, sia per quanto atteneva l'assicurazione contro le malattie, da una parte, e l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, dall'altra, ha comportato l'esclusione dei piloti dei porti dall'obbligo delle relative contribuzioni e delle restanti contribuzioni riscosse dalle stesse Casse marittime anche dopo il 1.1.1980 (v. circolare n.134412 A.G.O.-325 b-1132 rcv del 31.12.1983).

Da quanto sopra esposto risulta che i piloti dei porti non sono stati assoggettati neppure alle contribuzioni di maternità ed ex gescal.

La stessa non iscrivibilità è stata a suo tempo confermata, per quanto attiene gli infortuni e le malattie professionali, anche nei confronti dell'INAIL.

Per quanto attiene la contribuzione al ssn, i piloti dei porti provvedono con le modalità previste per i "cittadini non mutuati", onde il contributo in parola viene riscosso, con decorrenza 1.1.1992, dall'amministrazione finanziaria.

2) - Contribuzioni dovute dai piloti dei porti in regime di legge n. 413/84.

Come precisato nel paragrafo n.12 della circolare n. 56 del 22.3.1988, le contribuzioni dovute nel regime previdenziale di cui alla legge n. 413/84 dai piloti dei porti costituiti in corporazioni e dai marittimi abilitati al pilotaggio, cosiddetti pratici locali, afferiscono il fpld, la tbc ed il fondo orfani.

Per quanto attiene il contributo tbc, si rammenta che, per effetto del dm 21.2.1996, la relativa aliquota è stata ridotta da 2.01% a 1.87% e acquisita per 0.14 punti percentuali all'aliquota afferente il fpld (v. circolare n.103 del 15.5.1996).

La categoria è viceversa esonerata dalle contribuzioni ds, tfr e cuaf.

Per la cuaf si richiama la disposizione di cui al punto 6 della circolare n.335 gs del 1.3.1954 nonchè l'art. 1, c.1, del "testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari", di cui al D.P.R. 30.5.1955 n. 797.

3) - Riflessi sull'ammontare dell'aliquota contributiva afferente il fpld a far tempo dal 1.1.1996 e dal 1.1.1997.

Riguardo all'aumento dal 1.1.1996 dell'aliquota dovuta al fpld dal 27.57% (aliquota in vigore al 31.12.1995) al 32%, pari ad un incremento di 4.43 punti percentuali, si precisa, per quanto attiene i piloti dei porti, quanto segue.

Come è noto, i punti percentuali di aumento sopra indicati sono pari alla somma dei punti percentuali di riduzione delle aliquote dovute a far tempo dal 1.1.1996 per le assicurazioni afferenti la tubercolosi (-0.14) e la maternità (-0.57) e per la cuaf (-3.72).

Poiché per i piloti dei porti non ricorre, come sopra riferito, l'obbligo di contribuzione per la maternità e per la cuaf, l'aumento dell'aliquota afferente il fpld, intervenuto dal 1.1.1996, è stato di soli 0.14 punti percentuali, cioè pari alla riduzione dell'aliquota tbc.

Pertanto, non ricorrendo per i piloti dei porti i presupposti per operare la contestuale riduzione delle aliquote afferenti le contribuzioni di maternità e per la cuaf, si applica nei loro confronti l'aumento periodico biennale dello 0.50%, sino a concorrenza dei 32 punti percentuali dell'aliquota dovuta al fpld, a far tempo dal 1.1.1997 (v. msg n. 25893 del 30.1.1997 e art 27, c.27-bis del D.Lgs. 31.12.1996 n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28.2.1997 n.30, pubblicata sulla g.u. n. 50 del 1.3.1997).

Infine, essendo i piloti dei porti esclusi anche dalla contribuzione ex gescal, non opera nei loro riguardi l'ulteriore integrazione di 0.70 punti percentuali dell'aliquota dovuta al fpld, di cui all'art. 3, c.24, della legge 8.8.1995 n.335.

4) - Aliquota dovuta al fpld dai piloti dei porti dal 1.1.1996 e dal 1.1.1997.

L'aliquota dovuta dai piloti dei porti per il fpld, a

decorrere dal 1.1.1996, è elevata dal 27.57% (aliquota comprensiva dell'aumento dello 0.60% previsto dal dm 15.1.1996, v. circolare n. 27 del 19.1.1996) al 27.71% (27.57+0.14=27.71).

L'aliquota stessa, a decorrere dal 1.1.1997, deve intendesi elevata dal 27.71 al 28.21% (27.71+0.50=28.21), per effetto del predetto aumento periodico biennale, pari a 0.50 punti percentuali, che opererà, come è noto, nel tempo sino a concorrenza dell'aliquota intera del 32 per cento.

Pertanto, a decorrere dal 1.1.1996, l'aliquota complessiva ivs, dovuta dai piloti dei porti, risulta pari a 28.01% (di cui fpld 27.71%, assistenza malattia pensionati 0.20%, asili nido 0.10%), e deve intendersi elevata, a far tempo dal 1.1.1997, al 28.51% (di cui fpld 28.21%, assistenza malattia pensionati 0.20%, asili nido 0.10%).

La predetta contribuzione, unitamente a quella per la tbc (1.87%) e al fondo orfani (0.16%), è riscossa, come è noto, con la consueta procedura dm (v.circolare n. 56 del 22.3.1988).

Resta confermato, ovviamente, anche per i piloti dei porti l'onere contributivo di cui all'aliquota aggiuntiva introdotta dall'art. 3-*ter* della legge 14.11.1992 n. 438, dovuta nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c.6, della legge 11.3.1988 n. 67 (per l'anno 1996 v. punto 7 della circolare n. 24 del 27.1.1996.

Per l'anno 1997 v. punto 8 della circolare n. 23 del 30.1.1997, trasmessa con msg-tp n. 25901 del 30.1.1997).

5) - Istruzioni operative.

Le sedi provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive dei piloti associati in corporazioni e dei pratici locali, già contrassegnate dal csc 1.15.02 e dai codici di autorizzazione 1b, 1c e 8f (v. circolare n. 56 del 22.3.1988, parte terza, lettera a, punto 1.1, sub lettera "*b*"), anche il nuovo codice di autorizzazione "7p", avente il significato di "posizione contributiva per i piloti dei porti e pratici locali, per i quali non è dovuta la contribuzione per il ssn, malattia, maternità ed ex gescal".

Le sedi stesse provvederanno all'annullamento delle note di rettifica emesse dalla procedura automatizzata per addebito delle aliquote "ivs ex gescal" (0.70) e "ivs ex maternità" (0.57).